



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE
Servizio Pianificazione Urbanistica

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA

PROCEDIMENTO COMUNE DI CUORGNÈ

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 10/2025

RICHIEDENTE: SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio n.14

OGGETTO: RIMOZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTO VALLE ORCO – OTTIMIZZAZIONE DELLA
VALLE ORCO"
Rilevato stradale della SSP460 nel tratto A6 – A14 – Cuorgnè (To)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n.° 7 del 28.03.2025 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data **09.05.2025** al prot. **9496**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 9/2025, richiedente: SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A., con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio n. 14, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di **"Rimozione vegetazione ripariale nell'ambito del progetto "Realizzazione opere acquedotto Valle Orco – ottimizzazione della Valle Orco"**, ubicazione Cuorgnè (To), Rilevato stradale della SSP460 nel tratto A6 – A14;

Visto il parere favorevole in data **12.05.2025** della Commissione Locale per il Paesaggio, che in particolare si è espressa come segue:

“a condizione che venga prodotta tavola grafica in cui si evidenziano le aree oggetto di taglio di vegetazione”;

– facendo richiamo alle integrazioni pervenute in data **14.05.2025** al prot. **9839** ed in data **16.06.2025** al prot. **12241**.

Richiamata la nota pervenuta al prot. **15031** del **26.07.2023** da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio avente prot. MIC_SABAP-TO n. 0015109-P del 24.07.2023, ad oggetto “Legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 3 – Introduzione art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“silenzio-assenso”). Parere endoprocedimentale finalizzato al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche semplificate e ordinarie (art. 146 Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche). Parere su immobili compresi nelle zone omogenee A ai sensi degli Artt. 33, comma 4 e 27, comma 3 del D.P.R. 380. **Comunicazione esercizio silenzio assenso per le pratiche pervenute dal 1° agosto 2023 in avanti**”;

Dato atto che:

– con nota prot. **10275** del **20.05.2025** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;

– in data **07.07.2025**, decorsi i termini di cui all’art. 146, comma 8, del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 senza l’acquisizione del parere vincolante da parte del soprintendente, si è accertato per le vie brevi che la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio ha esercitato il silenzio-assenso in ordine all’intervento di che trattasi;

Accertato che in data **12.06.2025** è stata versata la somma di **€ 60,00** per diritti di segreteria in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 185 del 15.11.2023;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell’intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l’istanza succitata;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell’art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, e dei disposti del D.P.R. 31/2017, l’avente titolo:

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio n.14

all’esecuzione dei lavori oggetto dell’istanza pervenuta in data **09.05.2025** al prot. **9496**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 9/2025, e successive integrazioni prot. **9839** in data **14.05.2025** e prot. **12241** in data **16.06.2025**, per l’intervento di:

RIMOZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTO VALLE ORCO – OTTIMIZZAZIONE DELLA VALLE ORCO”
Rilevato stradale della SSP460 nel tratto A6 – A14 – Cuorgnè (To)

sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Relazione paesaggistica - prot. 9496 del 09.05.2025;
- Elaborati progettuali n. 1/3, 2/3, 3/3 - prot. 9496 del 09.05.2025;
- Elaborato integrativo “Inquadramento variante – Abbattimento alberi” - prot. 9839 del 14.05.2025;

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace, ferma restando la necessità di acquisire idoneo titolo autorizzativo dal competente Settore comunale “Settore Gestione del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente”.

L’autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l’esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall’Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuornè, lì 7 Luglio 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Fabiana MARTINO
Firmato digitalmente

DB/